

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER L'ADOZIONE DI MISURE URGENTI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO AL RISCHIO DI INCENDI BOSCHIVI ED IN ZONE DI INTERFACCIA URBANO-RURALE****IL SINDACO**

VISTO l'art.16, comma 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice di Protezione Civile", che individua il rischio di incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 18 luglio 2022, n. 1211 ed aggiornato per l'anno 2026 con deliberazione della Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026;

TENUTO CONTO della nota del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare nella quale è stato individuato il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre per lo svolgimento delle attività antincendio boschivo 2026;

CONSIDERATA la contestuale attivazione da parte della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna della fase di attenzione per gli incendi boschivi su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione a partire dal 22 giugno al 1 luglio 2026 compreso;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ATTESO che è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Rimini dell'adozione della presente ordinanza, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

VISTA la normativa vigente:

- il sopra citato D.Lgs. n.1 del 2/01/2018, "Codice della Protezione Civile", che all'art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni della predetta autorità;
- la Legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la Legge Regionale n.13 del 30/07/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni";
- la Legge Regionale Forestale n. 30 del 4/09/1981;
- il D.Lgs, n.152/2006 "T.U. Ambiente";
- il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

ORDINA

1. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, per tutta la durata della fase di attenzione per il rischio incendi boschivi, quindi **fino al 1 luglio 2026 compreso**, che le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti da lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, castagneti da frutto, tartufaie coltivate, pioppeti,

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

impianti di arboricoltura da legno, terreni saldi e terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, siano consentite solo in assenza di vento, solo fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità e solo in mattinata entro e non oltre le ore 11:00, così come previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” per il periodo 2022-2026 ex L. n. 353/2000 e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018.

2. per tutto il periodo individuato in premessa per lo svolgimento dell’attività antincendio boschivo 2026, quindi per il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 ottobre 2026, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza

- a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree verdi, lotti edificabili, aree agricole e incolte, di provvedere, all’interno delle suddette aree, al taglio dell’erba, delle sterpaglie e della vegetazione secca, alla rimozione di materiali infiammabili e di rifiuti, alla creazione di fasce di rispetto prive di vegetazione secca lungo strade, linee ferroviarie, infrastrutture e fabbricati e di mantenere le suddette aree in condizioni tali da non costituire pericolo di incendio o di propagazione del fuoco;
- ai soggetti pubblici e privati gestori di reti infrastrutturali, viarie e ferroviarie di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, allo sfalcio della vegetazione, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile, creando idonee fasce di protezione, al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle infrastrutture suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

OBBLIGO DI SEGNALEAZIONE

Chiunque avvisti un incendio è tenuto a segnalarlo immediatamente al numero unico per le emergenze 112.

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di incendi boschivi e ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell’art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l’applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

DEMANDA

la vigilanza e l’applicazione delle sanzioni derivanti dal presente provvedimento alle Forze dell’Ordine ed alla Polizia Locale, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento sono ammissibili il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro

**Comune di Rimini**Settore Infrastrutture e Protezione Civile
U.O. Protezione Civile e Pubblica IncolumitàVia Rosaspina, 21 – 47923 Rimini
Via Marecchiese, 193 – 47922 Rimini
Tel. 0541/704909
www.comune.rimini.it

120 giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, sul sito web istituzionale dell'Ente e che allo stesso sia data la più ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, televisione, internet, social network, ecc.)

Dispone altresì l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Rimini
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Rimini
- Comando Provinciale dei Carabinieri
- Polizia Locale
- Ufficio Stampa
- Giunta Comunale
- Provincia di Rimini
- Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti
- Regione Emilia-Romagna
- ARPAE
- AUSL
- Hera S.p.A. Gestore del Servizio Idrico Integrato
- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A
- Consorzio di Bonifica di Rimini
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto
- Anthea
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rimini
- Direzione Provinciale ANAS
- Società Autostrade
- Direzione Provinciale viabilità
- R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bologna – Unità Territoriale Bologna
- URP

Il Sindaco
Dott. Jamil Sadegholvaad
([firmato digitalmente](#))